

## **TI\_GERICHTE 30.2006.36 vom 5. Februar 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-02-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2006.36](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2006.36)

FR: TI\_GERICHTE 30.2006.36 du 5 février 2007

IT: TI\_GERICHTE 30.2006.36 del 5 febbraio 2007

### **Regeste**

Calcolo dei contributi da aggiungere al reddito aziendale netto per il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA. 2. L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto subsidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni: a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia; b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico. Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi presentati dal medesimo ricorrente sono diretti contro due decisioni derivanti dal medesimo fatto giuridico e pongono le medesime richieste giuridiche, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. SVR 2005 AHV N. 15 pag. 48; STFA del 26 agosto 2005 nella causa L., C 23/04 e C 26/04; STFA del 4 agosto 2005 nella causa A. e B., K 150/04 e K 151/04; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K., S., S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa B., K 139+142/97, consid. 1; DTF 123 V 215 consid. 1). Nel merito

#### **E. 3**

Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS. Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b). Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già avuto modo di accertare l'assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2). In concreto le decisioni formali e su opposizione si riferiscono a contributi da versare per gli anni 2001 e 2002 e sono state emanate nel corso del 2006. Per cui, mentre dal punto di vista

procedurale trovano applicazione le nuove disposizioni della LAVS modificate dalla LPGa, per quanto concerne il calcolo dei contributi sono applicabili le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.

#### **E. 4**

Oggetto del contendere è la questione a sapere se la Cassa di compensazione ha aggiunto l'importo corretto al reddito aziendale soggetto al prelievo di contributi sociali.

#### **E. 5**

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

#### **E. 9**

cpv. 2 lett. d LAVS ha quale scopo di trattare allo stesso modo gli indipendenti e i dipendenti. Mentre per questi ultimi il contributo viene automaticamente calcolato sul salario lordo, per gli indipendenti al salario netto deve ancora essere aggiunto il contributo pagato nell'anno di computo e che, fiscalmente, può essere dedotto. Per cui, pur escludendo, per i motivi sopra evidenziati, una doppia imposizione dei contributi, emerge tuttavia che gli importi aggiunti dalla Cassa non sono solo quelli figuranti nell'art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS. In queste circostanze, il ricorso va parzialmente accolto, le decisioni annullate e gli incarti rinviati alla Cassa affinché, al reddito aziendale aggiunga unicamente i contributi AVS/AI/IPG e non anche le spese amministrative, diffide, interessi di mora, AFI, ecc. 11. L'insorgente chiede infine le ripetibili. La procedura ricorsuale è retta dal diritto cantonale. Tuttavia essa deve soddisfare determinati requisiti (cfr. 61 LPGa). Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86, cfr. anche STFA del 27 novembre 2006, I 452/05, I 456/05). Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 61 lett. g LPGa; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss). L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394). Nell'evenienza in esame, i presupposti perché un \_\_\_\_\_ che agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere

un'indennità per la sua attività personale non sono dati (cfr. STFA del 20 novembre 2001, H 388/99, in cui viene rinviato alle DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7). Infatti la causa non è complessa e il lavoro svolto non ha impedito notevolmente l'attività professionale dell' \_\_\_\_\_ (i ricorsi si limitano infatti ad una pagina e mezzo di simile contenuto). La pretesa d'indennità per spese ripetibili deve pertanto essere negata. 12. In virtù dell'art. 82 lett. a della legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1.1.2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale tramite ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli art. 95 e seguenti LTF. Va qui rammentato che a norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz , Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.). Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.